

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

N. 391

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CONDORELLI, ACQUARONE, FONTANA Albino, PERINA, BONO PARRINO, CUTRERA, PULLI e GRASSI BERTAZZI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GIUGNO 1992

Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 1, della legge 19 febbraio 1991, n. 50, recante disposizioni sul collocamento a riposo del personale medico dipendente

ONOREVOLI SENATORI. - Nonostante il chiaro disposto dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 50 del 1991 che - per calcolare l'anzianità massima utile a pensione dei primari ospedalieri - fa riferimento non già ad un semplice servizio utile a pensione, ma ad un servizio «effettivo» necessario per conseguire il massimo della pensione, alcune unità sanitarie locali ed alcuni organi periferici di controllo hanno interpretato la norma in oggetto nel senso che essa comporti anche la valutazione dei periodi di tempo riscattati o riscattabili a sensi di legge.

Tale interpretazione ha già dato vita ad un notevole contenzioso e ciò anche dopo i chiarimenti offerti al riguardo dal Ministro per la funzione pubblica che, rifacendosi ai lavori parlamentari, ha documentatamente messo in luce come la nozione di «servizio

effettivo» si riferisca a servizio effettivamente prestato e non già ad anzianità convenzionali, quali quelle derivanti dal riscatto di periodi nei quali non è stato prestato servizio, ancorchè considerati utili ai fini pensionistici.

In questa situazione, nel pieno rispetto della volontà legislativa che ha portato all'approvazione della legge 19 febbraio 1991, n. 50, quale essa emerge dai lavori preparatori sia della Camera dei deputati, sia del Senato della Repubblica, si reputa indispensabile chiarire, con forza di legge, la reale portata del concetto di «servizio effettivo», cui si riferisce l'articolo 1, comma 1, della legge citata.

Di qui il disegno di legge di interpretazione autentica, di cui si raccomanda la rapida approvazione.

**DISEGNO DI LEGGE**

—  
Art. 1.

1. L'articolo 1, comma 1, della legge 19 febbraio 1991, n. 50, deve essere interpretato nel senso che il servizio effettivo necessario ai primari ospedalieri per conseguire il massimo della pensione è il servizio effettivamente prestato, senza tener conto dei periodi di tempo riscattati o riscattabili ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.